

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

DEL 29-04-2016

OGGETTO: "Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii.".

L'anno duemilasedici addi Ven inove del mese di Aprile alle ore 13,00 nella Sede Municipale la Commissione Straordinaria, nominata per la provvisoria gestione del Comune, giusto D.P.R. 29 aprile 2015 recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli (Ragusa), a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composta da:

- Dott.ssa Tania Giallongo
- Dott.ssa Antonietta d'Aquino
- Dott. Gaetano D'Erba

Constatato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 523 del 28 luglio 1995 la presenza dei componenti della Commissione Straordinaria integra il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione nº 08 del 22/04/2016 del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, nella qualità di Responsabile del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, nella qualità di Responsabile del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, e dal Capo Settore Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

Visto il parere favorevole n. 5 del 26/04/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti alla proposta di deliberazione della C.S. n. 8 del 22/04/2016, avente per oggetto: "Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii.", che si allega alla presente;

Ritenuto necessario recepire il suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti e, pertanto, eliminare la lettera "C" dell'art. 24 perché in evidente contrasto con il comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 e con l'art. 19 del medesimo Regolamento, come modificato con la proposta di deliberazione;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48.

DELIBERA

1. Di eliminare la lettera "C" dell'art. 24 del Regolamento IUC perché in evidente contrasto con il comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 e con l'art. 19 del medesimo Regolamento, proposto dal Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, come modificato con la proposta di deliberazione.

- 2. Di modificare il Regolamento IUC, relativamente all'IMU, alla TASI ed alla TARI, come specificato nell'Allegato B del presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce l'Allegato A della proposta di deliberazione n. 08 del 22/04/2016.
- 3. Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. nº 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Di dare atto che al presente provvedimento si allega la proposta di deliberazione di C.C. n° 08 del 22/04/2016 del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, nella qualità di Responsabile del Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa e del parere favorevole n. 5 del 26/04/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale (Dott.ssa Grazia Maria Galanti) LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Dott.ssa Tania Giallongo)

(Dott.ssa Antonietta d'Aquino)

MUNE Rott. Gaetano D'Erba)

George Maria Galant



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa) Denominata Libero Consorzio Comunale



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA Adottata con i poteri del Consiglio Comunale

1	\sim	
1	()	
1	1.5	
1	Y	
No	Ω	
114	_	

DEL 22.04.2016

Oggetto: Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha introdotto, dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore sul quale si basa l' IMU e il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali sui quali si basano la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i servizi indivisibili resi dal Comune).
- l'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede l'adozione di un Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per l'applicazione della IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU TASI TARI.
- relativamente a TARI, l'art. 1 comma 649 della Legge n 147/2013 prevede che il Comune individui superfici di produzione in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili, superfici in cui si formano rifiuti speciali assimilabili e/o assimilati agli urbani e superfici di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, alle quali si estende il divieto di assimilazione, e che con proprio regolamento disciplini la relativa detassazione e/o la relativa percentuale di riduzione delle suddette superfici.
- relativamente a TARI, l'art. 1 comma 682 della suddetta legge prevede che il Comune con proprio regolamento individui categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.
- relativamente a TARI, con l'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 201, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999(metodo normalizzato), basandosi su coefficienti di produttività oggettivi, al fine di rispettare il principio " chi inquina paga".

VISTO l'art. 9 bis, commi 1 e 2, del decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014 n.80 che, relativamente a TARI e TASI, dispone quanto di seguito riportato:

- al comma 1: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"
- al comma 2 : " sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità per l'anno 2016 – che ha profondamente riformato la disciplina in materia IMU e TASI ed atteso che nella gerarchia delle fonti le disposizioni di rango primario contenute in una legge dello Stato impongono l'adeguamento di eventuali disposizioni regolamentari difformi (disposizioni di rango secondario).

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii., che ai sensi della legge n.147/2013 disciplina, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- le categorie utenze domestiche e non domestiche con le relative classificazioni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - le riduzioni tariffarie;
 - le eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni;
 - i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 30/07/2015 avente per oggetto "Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di C.C. n.122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii..con la quale, tra l'altro, sono state approvate le tariffe rifiuti TARI anno 2015".

RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento IUC, relativamente alla Tari, per le seguenti motivazioni:

- regolamentare l'applicazione delle relative tariffe ed eventuali agevolazioni per le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali e/o assimilati agli urbani;
- apportare modifiche varie che consentano una più corretta e trasparente applicazione del suddetto regolamento.

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e s.m.i. al fine di adeguarlo alle previsioni della Legge 28.12.2015 n. 208 in materia di IMU e TASI, apportando le seguenti modifiche:

- l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, conseguentemente, sostituita con una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, ancorché gli stessi dimostrino di possedere precisi requisiti e siano in possesso di un contratto di comodato registrato;
- l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione PD l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). L'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), sostituita da una esenzione totale dall'imposta IMU;
 - l'esenzione dalla TASI per il possessore ed il detentore di abitazioni principale;

- l'inserimento per gli immobili merce (purché non venduti o locati), di un valore di riferimento per la TASI con aliquota al 2,5 per mille.
- DATO ATTO che le modifiche di cui sopra sono specificate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- PRESO atto del parere di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:
- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30/04/2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali.
- VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999.
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera della C.S. adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015.
- VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 7 del 04/03/2016 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, con la quale la Scrivente è stata incaricata della posizione organizzativa di Capo Settore Entrate.
- VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 61 del 18/09/2015 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi.

VISTO lo Statuto Comunale.

- VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- VISTO l'OREL vigente e le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per quanto sopra esposto, propone alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

- 1. Di modificare il Regolamento IUC, relativamente all'IMU, alla TASI ed alla Tari, come specificato nell'allegato A del presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. Di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssaffancesta Sinatra)

Testo aggiornato con evidenziati in neretto le modifiche apportate.

L'art. 1 è così sostituito:

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SCICLI dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'articolo n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), escluse le abitazioni principali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
- 5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

L'art. 19 è così sostituito:

Art. 19 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%

- 1. Fabbricati di interesse storico-artistico: la base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
- 2. Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle disposizioni della presente lettera per poter usufruire della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei seguenti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Fabbricati soggetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), C9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente art. 21 bis:

Art. 21 bis - TERRENI AGRICOLI

1. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Il comune di Scicli nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Nell'art. 24 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 per cui risulta così modificato:

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della Legge n. 147/2013:
 - a) Una ed una sola unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale esenzione avrà efficacia a partire dall'anno 2015.
 - b) Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori).

L'art. 28 è così sostituito:

Art. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'art. 30 è così sostituito:

Art. 30 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di

- riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali), non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 32. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, pari al 70 % (settanta per cento).

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente art. 32 bis:

Art. 32 bis - IMMOBILI MERCE

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari al 2,5 per mille.

Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33 bis:

Art. 33 bis - RIDUZIONE

1. Secondo l'art. 9 bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, per i pensionati cittadini AIRE di cui all'articolo 24 del presente regolamento, l'imposta è ridotta di due terzi.

L'art. 39 è così sostituito:

Art. 39 - ESCLUSIONI

- 1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono **stabilmente destinati**, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

- a) locali:
 - i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - VI. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- VII. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica);
- VIII. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- b) aree:
 - I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - IV. le aree scoperte adibite a verde.
 - 3. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
 - 4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.
 - 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

documentation, a very series	DETASSAZIONE
ATTIVITA'	-
Falegnamerie	50
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	50
Autofficine di elettrauto	50
Verniciatura	50
Laboratori analisi cliniche	50
Studi dentistici ed odontotecnici	50
Studi delitisdel ed odolitoteellei	7. 1 45

Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti tossici o nocivi e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funziona rio responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione del tributo. Sono invece assoggettate al

tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.

- Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività , la sua classificazione, il luogo di esercizio;
 - presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
 - presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

L'art. 48 è così sostituito:

Art. 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

- 1. La TARI è ridotta per:
 - a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30 % (trenta per cento); l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta è ridotta di due terzi, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
 - d) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. In fase di prima applicazione della TARI, anno 2014, verrà effettuato un monitoraggio circa

l'impatto, in termini di riduzione, sul costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A regime la riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.

- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
- 3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

L'art. 49 è così sostituito:

Art. 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti autorizzati, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali prodotti, cioè in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'allegato B al presente regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dell'imposta previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale) nell'anno di riferimento da parte dell'utente. La percentuale di riduzione ottenuta sarà arrotondata all'unità e fino ad un massimo del 50%.
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati avviata al recupero tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 39.
- 3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
- 4. Per tutte le Utenze NON Domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le Riduzioni/Esenzioni previste dal precedente regolamento TARSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa) Denominata Libero Consorzio Comunale



SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Oggetto:	Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii
PARER	E ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARER	E DI REGOLARITA' TECNICA
Per quan	to concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, li	E DI SC SEGRET ARIO COMUNALE Portugio Servicio S
	RE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per qua	into concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE
Scicli,	lì
	H CARO SETTORE

IL CAPO SETTORE (Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Testo aggiornato con evidenziati in neretto le modifiche apportate.

L'art. 1 è così sostituito:

ŧ.,

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SCICLI dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'articolo n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
 - 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
- 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), escluse le abitazioni principali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
- 5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

L'art. 19 è così sostituito:

Art. 19 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%

- 1. Fabbricati di interesse storico-artistico: la base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
- 2. Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle disposizioni della presente lettera per poter usufruire della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei seguenti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. Fabbricati soggetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), C9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente art. 21 bis:

, **'**,

Art. 21 bis - TERRENI AGRICOLI

1. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Il comune di Scicli nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Nell'art. 24 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 per cui risulta così modificato:

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della Legge n. 147/2013:
 - Una ed una sola unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale esenzione avrà efficacia a partire dall'anno 2015.
 - b) Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori).

L'art. 28 è così sostituito:

Art. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di arce edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'art. 30 è così sostituito:

Art. 30 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

- 3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali), non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 32. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, pari al 70 % (settanta per cento).

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente art. 32 bis:

Art. 32 bis - IMMOBILI MERCE

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari al 2,5 per mille.

Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33 bis:

Art. 33 bis - RIDUZIONE

1. Secondo l'art. 9 bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, per i pensionati cittadini AIRE di cui all'articolo 24 del presente regolamento, l'imposta è ridotta di due terzi.

L'art. 39 è così sostituito:

. 1

Art. 39 - ESCLUSIONI

- 1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

- a) locali:
 - I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose:
 - V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenute o occupate in via esclusiva:
 - VI. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- VII. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica);
- VIII. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- b) aree:
 - I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - IV. le aree scoperte adibite a verde.
 - 3. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
 - 4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.
 - 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Falegnamerie	50
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
	50
Gommisti	50
Autofficine di elettrauto	50
Verniciatura	
Laboratori analisi cliniche	50
Studi dentistici ed odontotecnici	50

Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti tossici o nocivi e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funziona rio responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione del tributo. Sono invece assoggettate al

tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.

- 7. Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività , la sua classificazione, il luogo di esercizio;
 - presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
 - presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

L'art. 48 è così sostituito:

Art. 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

- 1. La TARI è ridotta per:
 - a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30 % (trenta per cento); l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta è ridotta di due terzi, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
 - d) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. In fase di prima applicazione della TARI, anno 2014, verrà effettuato un monitoraggio circa

l'impatto, in termini di riduzione, sul costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A regime la riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.

- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
- 3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

L'art. 49 è così sostituito:

...

Art. 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti autorizzati, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali prodotti, cioè in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'allegato B al presente regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dell'imposta previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale) nell'anno di riferimento da parte dell'utente. La percentuale di riduzione ottenuta sarà arrotondata all'unità e fino ad un massimo del 50%.
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati avviata al recupero tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 39.
- 3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
- 4. Per tutte le Utenze NON Domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le Riduzioni/Esenzioni previste dal precedente regolamento TARSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa Collegio dei Revisori

Parere n. 5 del 26/04/2016

Oggetto: Modifiche Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii..

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esaminata la proposta di delibera n. 8 del 22/04/2016, da adottare con i poteri del Consiglio Comunale, inerente l'oggetto, trasmessa al Collegio per il prescritto parere in data 22/04/2016;

Visti:

- il vigente regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e ss.mm.ii;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 legge di stabilità per l'anno 2016 che ha profondamente riformato la disciplina in materia IMU e TASI;
- considerata la necessità di adeguare il Regolamento Comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 122 del 25/08/2014 e s.m.i. alle previsioni della Legge 28.12.2015 n. 208 in materia di IMU e TASI, apportando le seguenti modifiche:
 - l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, conseguentemente, sostituita con una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, ancorché gli stessi dimostrino di possedere precisi requisiti e siano in possesso di un contratto di comodato registrato;
 - l'esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione PD l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). L'abrogazione del regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), sostituita da una esenzione totale dall'imposta IMU;
 - l'esenzione dalla TASI per il possessore ed il detentore di abitazioni principale;
 - l'inserimento per gli immobili merce (purché non venduti o locati), di un valore di riferimento per la TASI con aliquota al 2,5 per mille.

Visto

l'allegato "A" alla proposta di deliberazione, riportante le modifiche proposte;

rilevato

che la facoltà esercitata dall'ente inerente l'estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali, relativa alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A19, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori) contenuta nell'art. 24, lettera "C", è in evidente contratto con il regime di riduzione ex lege pari al 50% dell'imposta, introdotto con il comma 10 dell'art.1 delle legge 208/2015 per dette fattispecie impositive e con il contenuto dell'art. 19 del medesimo regolamento, come modificato con proposta di deliberazione;

richiamato

l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale, prevede tra l'altro che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, escreta economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

1/2

visto

l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che dispone: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

che il termine per l'approvazione del bilanci di previsione 2016 scade il 30 aprile p.v.;

visto

il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Dott.ssa Francesca Sinatra;

visto

il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

visti

lo Statuto Comunale:

il vigente regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. n. 267/2000;

la L. 147/2013 (Legge stabilità 2014);

II D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, secondo quanto in essa contenuta, previa eliminazione della lettera "C" dell'art. 24 perché in evidente contratto con il comma 10 dell'art.1 delle legge 208/2015 e con l'art. 19 del medesimo regolamento, come modificato con la proposta di deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio

Dott. Tumino Maria Teresa, Componente Luc luc

Testo aggiornato con evidenziati in neretto le modifiche apportate.

L'art. 1 è così sostituito:

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di SCICLI dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'articolo n. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
- 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), escluse le abitazioni principali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
- 5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

L'art. 19 è così sostituito:

Art. 19 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50%

- 1. Fabbricati di interesse storico-artistico: la base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
- 2. Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e dai figli ai genitori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini delle disposizioni della presente lettera per poter usufruire della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei seguenti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 - 3. Fabbricati soggetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore

dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), C9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente art. 21 bis:

Art. 21 bis - TERRENI AGRICOLI

1. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Il comune di Scicli nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) per cui l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Nell'art. 24 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 per cui risulta così modificato:

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

- 1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della Legge n. 147/2013:
 - a) Una ed una sola unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale esenzione avrà efficacia a partire dall'anno 2015.
 - b) Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

L'art. 28 è così sostituito:

Art. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'art. 30 è così sostituito:

Art. 30 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali), non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce

i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 32. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, pari al 70 % (settanta per cento).

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente art. 32 bis:

Art. 32 bis - IMMOBILI MERCE

1. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è pari al 2,5 per

Dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente art. 33 bis:

Art. 33 bis - RIDUZIONE

1. Secondo l'art. 9 bis del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, per i pensionati cittadini AIRE di cui all'articolo 24 del presente regolamento, l'imposta è ridotta di due terzi.

L'art. 39 è così sostituito:

Art. 39 - ESCLUSIONI

- 1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

- locali:
- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva Π. III. e/o agonistica;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni IV.
 - le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenute o occupate V. in via esclusiva;
 - locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia VI. confermata da idonea documentazione;
 - civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, VII. luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica);
 - locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la VIII. permanenza;
- b) aree:

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti Π . III. e aree di parcheggio;
- 3. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea
- 4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.
 - 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltinomo	DETASSAZIONE S
Occumentation, -	50
ATTIVITA'	50
Falegnamerie	50
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	
Gommisti	50
Autofficine di elettrauto	50
	50
Verniciatura	50
Laboratori analisi cliniche Laboratori analisi cliniche	l' analoga tin
Studi dentistici ed odontotecnici somprese fra quelle sopra elenca	te ma di anatoga de

Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti tossici o nocivi e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funziona rio responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

- Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione del tributo. Sono invece le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove vi è presenza di persone fisiche.
 - Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività , la sua classificazione, il luogo di esercizio;
- presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
- presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

L'art. 48 è così sostituito:

Art. 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

- 1. La TARI è ridotta per:
 - a) Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30% (trenta per cento); l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta è ridotta di due terzi, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30%;
 - d) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 5% (cinque per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore; nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. In fase di prima applicazione della TARI, anno 2014, verrà effettuato un monitoraggio circa l'impatto, in termini di riduzione, sul costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A regime la riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.
 - 2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di

presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.

- 3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo.
- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

L'art. 49 è così sostituito:

Art. 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti autorizzati, la tariffa dovuta può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto tra la quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali prodotti, cioè in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'allegato B al presente regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dell'imposta previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale) nell'anno di riferimento da parte dell'utente. La percentuale di riduzione ottenuta sarà arrotondata all'unità e fino ad un massimo del 50%.
- 2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati avviata al recupero tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste dall'art. 39.
- 3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
- 4. Per tutte le Utenze NON Domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le Riduzioni/Esenzioni previste dal precedente regolamento TARSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.